

Ai gentili clienti e Loro Sedi

favorire la procedura

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha recentemente messo a disposizione del contribuente un nuovo servizio che consente di **richiedere l'elenco delle cartelle rottamabili** e di **presentare la domanda** dal sito senza necessità di PIN e password. Il nuovo servizio è stato introdotto a seguito delle disposizioni in materia di rottamazione contenute nel c.d. **"collegato manovra 2018"** (DL n. 148 del 16.10.2017), con cui sono state introdotte **nuove ipotesi di rottamazione** (relative ai ruoli 01.01.2017-30.09.2017) e la **riammissione alla rottamazione delle domande scartate** (relative ai ruoli 2000-2016). In particolare, con riferimento ai ruoli affidati nel periodo **dal 2000 al 2016** viene previsto che: *i)* le rate dei carichi oggetto di definizione in scadenza lo scorso luglio e settembre potranno essere pagate nel mese di **novembre**; *ii)* per le università il termine di pagamento della rata in scadenza a novembre 2017 viene ulteriormente prorogato al mese di **novembre 2018**; *iii)* per i carichi oggetto di rateazione viene prevista una **nuova opportunità di definizione** nel caso in cui il debitore provveda al pagamento integrale delle rate scadute entro il prossimo 31.05.2018 e al pagamento del carico oggetto di definizione entro i successivi mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. Viene inoltre disciplinata una nuova fattispecie di definizione per i carichi affidati all'Agente **dal 01.01.2017 fino al 30.09.2017** con possibilità di dilazione in 5 rate di pari importo (la prima in scadenza a luglio 2018, l'ultima a febbraio 2019). Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 DL n. 193/2016, i carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con abbattimento totale degli importi a titolo di **interessi di mora e sanzioni**. La definizione, quindi, presuppone l'integrale pagamento delle seguenti componenti: *i)* somme a titolo di capitale e interessi; *ii)* aggi maturati a

favore dell'agente della riscossione (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

Premessa


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 242 del 16.10.2017) del DL n. 148 del 16.10.2017, il legislatore ha introdotto alcune rilevanti modifiche all'istituto della **"rottamazione dei ruoli"**. Le modifiche hanno, infatti, introdotto, oltre ad alcune proroghe ai termini di pagamento:

- la **"riapertura"** della definizione dei carichi oggetto di piano di rateazione, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto al pagamento di tutte le rate in scadenza;
- una **nuova possibilità di definizione** per i carichi affidati all'Agente per la riscossione nel periodo **dal 01.01.2017 al 30.09.2017**.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, recentemente ha comunicato la messa a disposizione di un nuovo servizio per agevolare e semplificare la proposizione delle istanze di definizione. In particolare, viene prevista la possibilità di **richiedere online i carichi che possono essere oggetto di definizione e inviare le istanze di definizione** direttamente tramite l'apposita sezione del portale (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it>) e senza dotarsi preventivamente di **PIN e password**.

Osserva

Con riferimento alle proroghe, **le scorse rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono state prorogate al prossimo novembre 2017** – si ritiene - a causa degli errori riscontrati nelle comunicazioni di definizione dei carichi inviate ai contribuenti. Si evidenzia, inoltre, lo **slittamento della rata in scadenza a novembre 2017 al prossimo novembre 2018 a favore delle Università**.



La definizione

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 DL n. 193/2016 modificato dalla legge di conversione, i carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con **abbattimento totale** degli importi a titolo di **interessi di mora** e **sanzioni**. La definizione, quindi, presuppone l'integrale pagamento delle seguenti componenti:

- somme a titolo di capitale e interessi;
- aggi maturati a favore dell'agente della riscossione (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

SPETTANZE ORDINARIE

Pagamento entro 60 giorni

Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali

Interessi da ritardata iscrizione a ruolo

Sanzioni da omesso versamento

Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%)

Le spese di notifica pari ad € 5,88

Pagamento oltre 60 giorni

Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali

Interessi da ritardata iscrizione a ruolo

Sanzioni da omesso versamento

Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%)

Le spese di notifica pari ad € 5,88

Gli interessi di mora pari al 4,13% da calcolare solo su imposte o contributi dovuti per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamento

Gli oneri della riscossione in misura piena (fino al 2015 pari al 8% in luogo di quelli ridotti del 4,65%)

Eventuali spese maturate a seguito dell'avvio di procedure esecutive

Le somme che possono essere definite sono le **single partite di ruolo**: il contribuente potrà decidere se e quali partite di ruolo definire, ma non potrà ad esempio assoggettare alla procedure singoli articoli di ruolo. La partita di ruolo, quindi, costituisce l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione (se in una partita di ruolo sono inclusi IVA, IRES ed IRAP il contribuente potrà decidere di definire l'intero importo, ma non le singole voci).

Chi può accedere alla definizione?

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, il decreto non prevede particolari preclusioni, pertanto **la procedura di rottamazione risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto.**

Osserva

Nell'ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il curatore, preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori. Per quanto riguarda l'istituto dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Equitalia ritiene che gli Enti creditori dei carichi oggetto dell'eventuale richiesta di definizione debbano essere prontamente informati dal debitore in ordine alla volontà di avvalersi della definizione affinché gli stessi valutino l'opportunità di eventuali modifiche all'atto di transazione sottoscritto. La legge di conversione ha previsto esplicitamente la possibilità di accedere alla procedura anche con riferimento ai carichi che rientrano in crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora provvedendo al pagamento del debito falcidiato nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione.

Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a seguito di provvedimento di **rateazione**, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016 (dalla data di presentazione della domanda viene meno l'obbligo di versamento rateale).

Per effetto dell'intervento del **DL n. 148/2017**, viene prevista **una nuova possibilità di definizione dei carichi compresi in piani di rateazione**. In particolare, qualora il debitore non sia stato ammesso alla definizione a causa del **mancato tempestivo pagamento** di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016, il debitore potrà accedere alla rottamazione secondo la seguente procedura:

- presentazione di apposita **istanza entro il 31.12.2017** all'Agente per la Riscossione (utilizzando il **modello di domanda** in allegato);
- **pagare** in unica soluzione l'importo delle **rate scadute** e non pagate entro il prossimo 31.05.2018 (in caso di mancato pagamento l'istanza è improcedibile);
- **pagare il carico da definire** (oltre agli interessi di dilazione art. 21 DPR n. 602/73) nel numero massimo di **tre rate** di pari ammontare (settembre, ottobre e novembre 2018).

NUOVA IPOTESI DEFINIZIONE

Oggetto Carichi definibili compresi in piani di rateazione per il quale il debitore non ha pagato tutte le rate scadute al 31.12.2016

Procedura

| | |
|------------|--|
| I | Presentare istanza entro il 31.12.2017 |
| II | Effettuare i pagamenti delle rate scadute entro il 31.05.2018 (sulla base delle istruzioni fornite dall'Agente entro il 31.03.2018) |
| III | Pagamento del carico in un massimo di tre rate (settembre, ottobre e novembre 2018, nella misura definita nella comunicazione dell'Agente inviata al debitore entro il 31.07.2018) |

Con riferimento ai **carichi oggetto di giudizio**, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il perfezionamento della definizione agevolata prevale sugli esiti degli eventuali giudizi. Inoltre, qualora il debitore abbia irregolarmente ommesso di assumere formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione ma provveda al pagamento di quanto necessario, si produce la causa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Qualora invece il carico non rechi l'intera pretesa tributaria persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite: il caso riguarda, in particolare, le ipotesi di riscossione frazionata, in cui il contribuente potrebbe avere interesse nella decisione di merito per la frazione di pretesa che non è stata definita (anche in caso di vittoria del contribuente, la somma definita con rottamazione è intangibile).

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha specificato che:

- qualora l'Agente della riscossione abbia un carico oggetto di provvedimento giurisdizionale di annullamento a seguito del quale non è stato effettuato lo sgravio, la somma può in ogni caso essere definita (considerato che la sentenza non ha carattere definitivo);
- nell'ipotesi in cui il carico definito abbia ad oggetto l'intero valore in contestazione, qualora il contribuente dichiari di aver aderito alla definizione e chieda un rinvio della trattazione dell'udienza, l'Ufficio non ha in generale interesse ad opporsi (salvo che la richiesta sia motivata da interessi puramente dilatori).

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

| | |
|-------------------|---|
| Ambito | Si applica a tutti i soggetti. |
| soggettivo | Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016. |
| | Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento. |

Quali somme possono essere soggette alla definizione dei ruoli?

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, invece, il legislatore ha fornito maggiori disposizioni. Sono interessati dalla procedura, i carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 e, per effetto di quanto previsto dal **DL n. 148/2017**, i carichi affidati **dal 01.01.2017 al 30.09.2017**. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- per gli **accertamenti esecutivi**, l'affidamento formale della riscossione in carico all'Agente coincide con la data di trasmissione del flusso di carico. Di conseguenza sono definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all'Agente della riscossione entro il 31.12.2016 (la trasmissione viene effettuata con cadenza giornaliera ed avviene di regola il giorno successivo a quello in cui l'Ufficio valida il carico);
- con riferimento ai **carichi iscritti a ruolo**, sono definibili i carichi trasmessi (e non quelli "affidati", come letteralmente riportato nella disposizione legislativa), pertanto possono considerarsi rientranti nell'ambito applicativo anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10.01.2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all'Agente della riscossione entro il 31.12.2016. Contrariamente a quanto ipotizzato nelle more della circolare, quindi, potranno essere rottamati anche i ruoli trasmessi nel periodo dal 16 al 31.12.2016, che si considerano formalmente affidati all'Agente in data 10.01.2017 secondo quanto previsto dal DM n. 321/1999.

Mentre le istanze per la definizione dei carichi presentate fino ad oggi si riferiscono ai carichi dal 2000 al 2016, **i carichi dal 01.01.2017 al 30.09.2017** possono essere **definiti nelle modalità** e nei termini previsti dal **DL n. 148/2017**. Gli interessati dovranno procedere:

- alla presentazione dell'**istanza** entro il **15.05.2018** (utilizzando il [modello di domanda](#) in allegato);
- al **pagamento** delle somme dovute per la definizione in un numero massimo di **5 rate** con scadenza luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

L'Agente per la riscossione, entro il 31.03.2018 invia la comunicazione relativa ai carichi che possono essere definiti, mentre entro il successivo 30.06.2018 comunica al debitore le informazioni relative al carico da definire. Con la presentazione dell'istanza, sono **sospesi i pagamenti dei versamenti rateali** che scadono in data successiva alla sua presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data (**non viene richiesto, inoltre, l'integrale adempimento delle rate scadute**).

| NUOVA IPOTESI DEFINIZIONE | |
|----------------------------------|--|
| Oggetto | Carichi affidati all'Agente dal 01.01.2017 al 30.09.2017 |
| Procedura | |
| I | Presentare istanza entro il 15.05.2018 |
| II | Pagamento del carico in un massimo di cinque rate di pari importo (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019) nella misura definita nella comunicazione dell'Agente inviata al debitore entro il 30.06.2018. |

Sono specificamente ammessi dalla **circolare n. 2/E/2017** i carichi costituiti interamente da sanzioni amministrative tributarie: in tal caso la definizione comporta il pagamento delle somme spettanti all'Agente per la riscossione (le sole spese esecutive, considerato che le sanzioni non sono oggetto di calcolo per l'aggio di riscossione). Nel caso in cui non siano dovute nemmeno le spese esecutive, il contribuente dovrà in ogni modo aver cura di presentare la dichiarazione di adesione alla procedura di rottamazione.

Sono **esclusi dai carichi affidati agli agenti della riscossione** le seguenti ipotesi (integrate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E/2017):

| CARICHI ESCLUSI | |
|-----------------|--|
| I | IVA all'importazione |
| II | Recupero aiuti di Stato |
| III | Condanne della Corte dei Conti |
| IV | Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna |
| V | Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada |
| VI | Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. |
| VII | Carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro UE (circolare n. 2/E/2017). |
| VIII | Sanzioni amministrative che non hanno carattere tributario, quali impiego irregolare lavoratori subordinati e affidamento irregolare incarichi a dipendenti pubblici da parte di soggetti pubblici (circolare n. 2/E/2017). |
| IX | Sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni qualora il procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dal 01.01.2007 (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 296/2006, infatti, tali sanzioni non avevano natura amministrativo-tributaria) (circolare n. 2/E/2017). |

Con riferimento alle **sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada** viene in ogni caso consentito l'accesso alla procedura. In tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora e le sanzioni di cui all'articolo 27 legge n. 689/1981.

I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell'applicazione della definizione agevolata (circostanza confermata anche dalla legge di conversione).

L'accesso alla definizione agevolata permette il **rilascio di un DURC positivo** da parte degli enti previdenziali interessati. Al riguardo, si deve segnalare l'intervento dell'INPS che, con **messaggio n. 824 del 24.02.2017**, ha specificato le condizioni per il rilascio della certificazione di regolarità. L'Istituto, interpellato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha precisato che non è sufficiente la presentazione dell'istanza per ottenere la regolarizzazione delle somme che impediscono il rilascio del DURC: affinché l'avvio della procedura di rottamazione espliciti effetti anche con riferimento alla certificazione di regolarità contributiva è necessario che l'interessato proceda con il pagamento delle somme contestate. Al riguardo l'INPS ritiene sufficiente il pagamento della prima rata per poter considerare l'intera somma regolarizzata, così come previsto dal decreto interministeriale del 30.01.2015.

Riassumendo:

- con la presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, nonché le procedure di riscossione e le azioni esecutive;
- con il pagamento della **prima rata**, la procedura esplica i suoi effetti anche con riferimento alla **certificazione DURC**.

L'INPS ha, inoltre, precisato che le somme possono considerarsi definite fino all'eventuale comunicazione da parte dell'Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste (si veda oltre gli effetti del mancato pagamento).

| SCHEMA RIEPILOGATIVO | |
|--------------------------|--|
| Ambito soggettivo | |
| Ambito soggettivo | Si applica a tutti i soggetti |
| | Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 |
| | Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento |
| Ambito oggettivo | |
| Ruoli ammessi | Affidati all'agente dal 2000 al 2016 |
| | Ingiunzioni enti locali ammessi secondo regole proprie |
| | Ruoli inclusi in procedure da sovraindebitamento, con termini di versamento indicati dal decreto di omologazione |
| Esclusioni | IVA all'importazione |
| | Recupero aiuti di Stato |

| |
|---|
| Condanne della Corte dei Conti |
| Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna |
| Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada |
| Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali |

La procedura

Come noto la procedura di rottamazione prevedeva la presentazione della domanda entro lo scorso 21.04.2017 (termine poi prorogato) ed il versamento della prima / unica rata entro il 31.07.2017. Originariamente, il piano di rateazione prevedeva la seguenti scadenze:

IMPORTI DELLE RATE

| Numero rata | Importo |
|---------------------|---------|
| I (luglio 2017) | 24% |
| II (settembre 2017) | 23% |
| III (novembre 2017) | 23% |
| IV (aprile 2018) | 15% |
| V (settembre 2018) | 15% |

Con il DL n. 148/2017 viene stabilito che **i termini di pagamento in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017**. Inoltre, a favore delle **università**, viene prevista un'ulteriore proroga della rata (unica) di novembre 2017 a **novembre 2018** (nulla viene disposto, invece, per i pagamenti che scadono nel 2018).

IMPORTI DELLE RATE

| Tutti i soggetti | |
|----------------------|---------|
| Numero rata | Importo |
| I (novembre 2017) | 70% |
| II (aprile 2018) | 15% |
| III (settembre 2018) | 15% |
| Università | |
| Numero rata | Importo |
| I (aprile 2018) | 15% |
| II (settembre 2018) | 15% |
| III (novembre 2018) | 70% |

Alla luce delle modifiche apportate dal c.d. **"collegato manovra 2018"**, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha messo a disposizione degli utenti una nuova funzionalità che consente di attivarsi direttamente per la definizione delle somme relative ai carichi 2000-2016.

L'utente, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà innanzitutto **richiedere la lista dei carichi inserendo i dati anagrafici, il codice fiscale e il documento di identità** (è presente una procedura di controllo "captcha").

La **seconda funzionalità** introdotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, invece, si riferisce alla **vera e propria presentazione della domanda di definizione dei ruoli**, che potrà avvenire tramite indicazione della cartella di pagamento da rottamare o della comunicazione trasmessa dall'Agente per la Riscossione (relativa ai ruoli definibili).

| SCHEMA RIASSUNTIVO NOVITA' DL 148/2017 | |
|--|--|
| Carichi non definiti per mancato pagamento piani di rateazione | Presentare istanza entro il 31.12.2017. |
| | Effettuare i pagamenti delle rate scadute entro il 31.05.2018 (sulla base delle istruzioni fornite dall'Agente entro il 31.03.2018). |
| | Pagamento del carico in un massimo di tre rate (settembre, ottobre e novembre 2018, nella misura definita nella comunicazione dell'Agente inviata al debitore entro il 31.07.2018). |
| Definizione nuovi carichi (ruoli affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017) | Presentare istanza entro il 15.05.2018. |
| | Pagamento del carico in un massimo di cinque rate di pari importo (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019) nella misura definita nella comunicazione dell'Agente inviata al debitore entro il 30.06.2018. |
| Nuova rateazione (soggetti diversi da università) | I (novembre 2017) |
| | II (aprile 2018) |
| | III (settembre 2018) |
| Nuova rateazione (università) | I (aprile 2018) |
| | II (settembre 2018) |
| | III (novembre 2018) |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti